



REGOLAMENTO DEL SERVIZIO PUBBLICO CON AUTOVEICOLI DA PIAZZA



CAPO I
DEFINIZIONI E DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1
Definizione del servizio

1. Il servizio taxi provvede al trasporto individuale o di gruppi di persone non superiori a otto, svolgendo una funzione complementare ed integrativa dei trasporti pubblici di linea.
2. Per particolari finalità di interesse sociale l'Amministrazione comunale può consentire agli operatori taxi, nell'ambito del turno loro assegnato, di svolgere determinati servizi speciali.

Art. 2
Uso Collettivo del Taxi

1. Per uso collettivo si intende il servizio offerto contemporaneamente a più utenti, accomunati dallo stesso punto di origine e con destinazione sulla medesima direttrice. L'uso collettivo del taxi si attiva a fronte di una richiesta avanzata da almeno tre utenti.
2. La tariffa del servizio per l'uso collettivo del taxi, è determinata in attuazione dell'art. 7 della disciplina regionale del bacino aeroportuale approvata con D.G.R. n. 11948/2003.

CAPO II
CONDIZIONI DI ESERCIZIO

Art. 3
Titolo per l'esercizio dei servizi

1. L'esercizio del servizio di taxi è subordinato al rilascio da parte dell'Amministrazione comunale di apposita licenza a persona fisica iscritta nel ruolo dei conducenti di veicoli adibiti ad autoservizi pubblici non di linea, istituito presso la competente Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura ai sensi dell'art. 6 della L. n. 21/1992.
2. Le modalità e i criteri per il rilascio delle licenze sono disciplinati dalla L. n. 21/1992 e dal presente regolamento.
3. Le licenze di esercizio per il servizio taxi hanno validità temporale illimitata, salvo i casi di anticipata cessazione delle stesse previste ai sensi di legge. La validità delle licenze taxi è condizionata al permanere in capo al titolare dei requisiti previsti dalle leggi e dal presente Regolamento per il rilascio del titolo e per l'esercizio della professione.
4. Non è ammesso, in capo al medesimo soggetto, il cumulo di più licenze per l'esercizio del servizio taxi ovvero il cumulo della licenza del servizio di taxi e dell'autorizzazione per l'esercizio di noleggio con conducente, anche se rilasciate da Comuni diversi.

Art. 4
Requisiti per il rilascio delle licenze di taxi

1. Per ottenere il rilascio del titolo abilitante all'esercizio del servizio di taxi è richiesto il possesso dei seguenti requisiti:
 - a) essere cittadino italiano, ovvero di uno Stato dell'Unione Europea o di altro Stato che riconosca ai cittadini italiani il diritto di prestare attività per servizi analoghi. In tali casi gli interessati dovranno dimostrare di possedere un'adeguata conoscenza della lingua italiana;
 - b) avere un'età non superiore ai 55 anni;
 - c) essere residente in un Comune delle Province di Bergamo, Milano o Varese, ovvero in un comune di altra Provincia purché ad una distanza non superiore a 50 Km dal citato comune capoluogo;
 - d) essere iscritto nel ruolo dei conducenti di cui all'articolo 6 della l. 21/92 nella provincia di Bergamo;
 - e) essere esente dagli impedimenti soggettivi di cui all'articolo 5;
 - f) essere proprietario o comunque possedere la piena disponibilità del veicolo da adibire al servizio;
 - g) non essere o non essere stati titolari di licenza taxi o autorizzazione da noleggio con conducente rilasciata da un Comune e dichiarata decaduta, revocata o trasferita ad altro soggetto;
 - h) non essere stato titolare di licenza taxi o autorizzazione da noleggio con conducente acquisita mediante trasferimento da altro soggetto ai sensi dell'art. 9 della L. n. 21/1992, dichiarata decaduta, revocata o trasferita ad altro soggetto nei 5 anni precedenti la data di pubblicazione del bando;
2. Ai fini della certificazione comprovante il possesso dei requisiti di cui al comma 1, gli interessati possono ricorrere alle forme di autocertificazione prevista dalla normativa vigente.
3. Per verificare, anche a campione, la veridicità delle autocertificazioni, il responsabile del procedimento può procedere ad accertamenti, nonché chiedere il rilascio di dichiarazioni e ordinare esibizioni documentali.

Art. 5
Impedimenti soggettivi

1. Costituiscono impedimenti soggettivi alla titolarità della licenza:
 - a) l'essere incorso in condanne definitive per reati che comportino l'interdizione dalla professione, salvo che sia intervenuta riabilitazione;
 - b) l'essere incorso in provvedimenti adottati ai sensi delle leggi 27 dicembre 1956, n. 1423 (misure di prevenzione) e 31 maggio 1965, n. 575 e successive modifiche (antimafia);
 - c) l'essere stato dichiarato fallito;
 - d) l'essere incorso, nel quinquennio precedente la domanda, in provvedimenti di revoca o decadenza di precedente licenza di esercizio anche da parte di altri Comuni nel territorio nazionale;
 - e) l'essere incorsi in condanne definitive per reati non colposi che comportino la condanna a pene restrittive della libertà personale per un periodo complessivamente superiore ai due anni e salvi i casi di riabilitazione o altro atto avente valenza riabilitativa.

Art. 6
Concorso per l'assegnazione delle licenze

1. Le licenze per l'esercizio del servizio taxi vengono assegnate in seguito a pubblico concorso per titoli e/o esami fino a copertura dell' organico comunale del servizio.
2. L'indizione del concorso avviene entro centottanta giorni dalla data di esecutività del provvedimento con cui è stato determinato l' organico o si è aumentato il contingente numerico esistente ai sensi della normativa vigente.
3. Per essere ammessi al concorso è necessario il possesso di tutti i requisiti di cui all'articolo 4, comma 1 ad eccezione di quelli di cui al medesimo articolo 4 comma 1, lettere f) e h), che devono essere posseduti al momento dell'effettivo rilascio del titolo.

Art. 7
Contenuti del bando di concorso

1. Il bando di pubblico concorso deve indicare:
 - a) il numero delle licenze da rilasciare;
 - b) i requisiti richiesti per l'ammissione al pubblico concorso e per il rilascio delle licenze;
 - c) il termine entro il quale deve essere presentata la domanda, le modalità per l'inoltro della stessa e gli eventuali documenti da produrre;
 - d) i titoli che saranno valutati per la formazione della graduatoria, oltre a quelli previsti dall'art. 8, comma 4 della l. 21/92 ed il relativo punteggio, nonché il termine di chiusura del procedimento concorsuale;
 - e) le materie dell'eventuale esame e i criteri di valutazione delle prove;
 - f) la votazione minima fissata per il conseguimento dell'idoneità;
 - g) il rinvio alle norme del presente Regolamento per quanto concerne la validità e l'utilizzo della graduatoria.

Art. 8
Presentazione della domanda

1. Le domande per la partecipazione al concorso per titoli e/o esami per l'assegnazione della licenza di taxi debbono essere presentate al Sindaco in carta semplice. Nella domanda devono essere indicate generalità, luogo e data di nascita, cittadinanza e residenza del richiedente.
2. Il richiedente deve dichiarare, ai sensi del DPR. 445/2000, di essere in possesso dei requisiti indicati all'art. 4 del presente Regolamento.
3. La documentazione definitiva relativa agli stati, fatti e qualità personali per i quali è presentata dichiarazione temporaneamente sostitutiva ai sensi del comma 2 del presente articolo viene presentata dall'interessato o acquisita d'ufficio prima del rilascio della licenza.
4. L'ufficio competente valuta la regolarità delle domande di partecipazione, redige l'elenco dei candidati ammessi e degli esclusi che viene approvato dal Dirigente di riferimento con proprio provvedimento.

Art. 9
Titoli di preferenza

1. A parità di punteggio costituiscono titolo di preferenza:
 - a) l'aver esercitato servizio di taxi in qualità di sostituto alla guida o essere stato dipendente di una impresa di noleggio con conducente per un periodo di tempo complessivo di almeno 6 mesi, ai sensi dell'art. 8, c. 4, della l. 21/92;
 - b) la minore età anagrafica;
 - c) il numero dei figli a carico.

Art. 10
Commissione di concorso

1. Per l'espletamento del concorso è nominata un'apposita Commissione.
2. La Commissione è, di norma, composta dal Dirigente della Direzione territorio e ambiente con funzioni di Presidente e da quattro esperti nelle discipline previste per le prove concorsuali. Le funzioni di segretario sono svolte da un dipendente comunale con qualifica non inferiore alla categoria C. La commissione d'esame opera come collegio perfetto.
3. La data dell'eventuale esame, fissata dalla Commissione, è comunicata agli interessati almeno venti giorni prima della data suddetta a mezzo di lettera raccomandata A/R da inviare al domicilio indicato nella domanda, ovvero con altre forme di notifica previste dalle leggi vigenti ed indicate nei relativi bandi.
4. La Commissione redige la graduatoria dei candidati idonei e la trasmette all'organo competente per la successiva approvazione.

Art. 11
Validità della graduatoria

1. In conformità alla vigente normativa, la graduatoria ha validità di tre anni dalla data di approvazione.
2. I posti d'organico che si rendono vacanti nel corso del triennio di validità della graduatoria devono essere coperti utilizzando la graduatoria medesima fino al suo esaurimento.

Art. 12
Rilascio delle licenze

1. Entro 10 giorni dall'esecutività del provvedimento che approva la graduatoria, l'Ufficio comunale competente dà formale comunicazione ai candidati dell'esito del concorso assegnando agli interessati un termine di novanta giorni per la presentazione della documentazione comprovante il possesso dei requisiti di cui all'art. 4 del presente Regolamento, fatte salve cause di forza maggiore.
2. Entro trenta giorni dal ricevimento della documentazione le licenze sono attribuite con provvedimento dirigenziale ai candidati in possesso dei requisiti.

Art. 13
Validità delle licenze

1. Le licenze hanno validità a tempo indeterminato e sono sottoposte, entro il 31 dicembre di ogni quinquennio, alla verifica da parte dell'Amministrazione comunale del permanere in capo al titolare dei requisiti previsti dalla vigente normativa.

Art. 14
Trasferibilità delle licenze

1. La licenza per l'esercizio del servizio taxi può essere trasferita, su richiesta del titolare, ad altro soggetto dallo stesso designato, quando il titolare stesso si trovi in una delle seguenti condizioni previste dall'art. 9 della l. 21/92:
 - a) sia titolare di licenza da cinque anni;
 - b) abbia raggiunto il sessantesimo anno di età;
 - c) sia divenuto permanentemente inabile alla guida o inidoneo al servizio per malattia, infortunio o per ritiro definitivo della patente di guida;
2. Il soggetto designato può acquisire la titolarità della licenza alle seguenti condizioni:
 - a. sia in possesso dei requisiti di cui all'art. 4 – primo comma, lettere a), c), d), e), f) ed h) - del presente Regolamento;
 - b. non sia stato, nel quinquennio precedente, titolare di licenza di esercizio taxi o autorizzazione da noleggio con conducente rilasciata da un qualsiasi comune del territorio nazionale.
3. In caso di morte del titolare, gli eredi appartenenti al nucleo familiare del defunto devono darne comunicazione all'Ufficio comunale competente entro 30 giorni dal verificarsi dell'evento.
4. La licenza di esercizio taxi può essere trasferita ad uno degli eredi appartenenti al nucleo familiare del defunto, purché lo stesso risulti in possesso dei requisiti prescritti e gli eredi ne facciano richiesta entro il termine massimo di due anni dalla data del decesso, ovvero possono, entro lo stesso termine, chiederne il trasferimento ad altra persona idonea al servizio.
5. Nell'ipotesi che alla morte del titolare vi siano minori tra gli eredi, ogni documentazione relativa alla disponibilità della licenza dovrà uniformarsi alle decisioni del Giudice Tutelare.
6. Qualora l'erede minore, al raggiungimento della maggiore età, manifesti l'intenzione di acquisire la titolarità della licenza, il termine massimo di due anni di cui al comma 4 decorrerà dal raggiungimento dell'età stabilita dalla normativa vigente per la conduzione delle auto pubbliche da piazza.
7. Analogamente si procede nel caso di erede maggiorenne che non ha ancora raggiunto i limiti di età stabiliti dalla normativa vigente per la conduzione delle auto pubbliche da piazza.
8. La licenza di esercizio taxi rientra nella disponibilità del comune qualora gli interessati non si siano avvalsi delle facoltà di cui ai punti precedenti nei termini e alle condizioni in essi specificati.
9. Durante il decorso dei termini sopra indicati è giustificata ad ogni effetto l'interruzione del servizio.

Art.15
Forme giuridiche del servizio

1. I titolari delle licenze per l'esercizio del servizio taxi possono esercitare la propria attività secondo le seguenti forme giuridiche indicate dall'art. 7 della l. 21/92:
 - a) imprese artigiane di trasporto;
 - b) cooperative di produzione e lavoro, intendendosi come tali quelle a proprietà collettiva, ovvero in cooperative di servizi, in conformità alle norme vigenti sulle cooperazioni;
 - c) consorzio tra imprese artigiane ed in tutte le altre forme previste dalla legge;
 - d) essere imprenditori privati che svolgono esclusivamente le attività di cui alla lettera b) del secondo comma dell'art. 1 della l. 21/92.
2. È consentito conferire la licenza agli organismi collettivi previsti all'art. 7, comma 1 della l. 21/92, ferma restandone la titolarità in capo al conferente. Il conferimento agli organismi collettivi dà diritto alla gestione economica dell'attività autorizzata da parte dello stesso organismo, senza che ciò comporti modifica dell'intestazione dei titoli e senza alcun provvedimento autorizzativo da parte dei comuni del bacino.
3. Le forme associative che non prevedono il conferimento sono disciplinate dal Codice Civile.
4. Gli organismi associativi di cui ai commi precedenti sono altresì tenuti a depositare all'Ufficio comunale competente l'elenco dei propri associati e di dare tempestiva comunicazione delle variazioni intervenute.

Art. 16
Collaborazione familiare

1. In conformità della vigente normativa, i titolari di licenza taxi possono avvalersi nello svolgimento del servizio della collaborazione di familiari in numero non superiore a due, quali il coniuge, parenti entro il terzo grado e gli affini entro il secondo, purché iscritti nel ruolo provinciale dei conducenti ed in possesso dei requisiti prescritti all'art. 4 – primo comma, lettere a), c), d), e), h) - del presente Regolamento.
2. In deroga alla previsione dell'art. 4, comma 1 lett. h), possono svolgere l'attività quali collaboratori familiari quei soggetti occupati con contratto di lavoro a tempo parziale, nel rispetto delle norme di legge vigenti in materia.
3. Gli interessati devono trasmettere all'Ufficio comunale competente l'elenco dei collaboratori familiari indicando per ognuno i dati anagrafici ed il numero di iscrizione al ruolo dei conducenti presso la competente Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura. L'elenco dei collaboratori deve essere allegato alla licenza in copia.
4. Il collaboratore familiare, per lo svolgimento del servizio di taxi, ha l'obbligo di rispettare i turni e gli orari assegnati al titolare.
5. In occasione della visita di controllo annuale di cui al presente Regolamento, il titolare dovrà autocertificare il permanere delle condizioni che legittimano la collaborazione. Il titolare è altresì tenuto a comunicare con tempestività le variazioni che al riguardo dovessero verificarsi nel corso dell'anno.
6. L'attività di tassista svolta in qualità di collaboratore familiare non fa maturare anzianità di servizio ai fini dell'assegnazione di licenza per concorso.
7. La mancanza di uno dei presupposti per la collaborazione familiare sopra indicati comporta l'immediata decadenza dell'autorizzazione.

Art. 17
Sostituzione alla guida

1. I titolari di licenza taxi possono essere sostituiti temporaneamente alla guida da persone iscritte nel rispettivo ruolo provinciale di cui all'articolo 6 della legge n. 21/92 ed in possesso dei requisiti prescritti all'art. 4 – comma 1, lettere a), c), d), ed h) - del presente Regolamento, nei seguenti casi:
 - a) per motivi di salute, inabilità temporanea, gravidanza e puerperio;
 - b) per l'espletamento del servizio militare o per prestazione di servizio civile;
 - c) per un periodo di ferie non superiore a trenta giorni lavorativi annui;
 - d) per sospensione o ritiro temporaneo della patente di guida;
 - e) nel caso di incarichi sindacali o pubblici elettivi che comportino un impegno a tempo pieno.
2. Gli eredi minori del titolare di licenza taxi ai sensi dell'articolo 10, comma 2, della l. 21/92, opportunamente assistiti secondo le forme previste dalla legge, possono farsi sostituire alla guida da persone iscritte nel ruolo di cui all'art. 6 della l. 21/92 ed in possesso dei requisiti indicati nel comma 1, sino al raggiungimento della maggiore età.
3. Il rapporto di lavoro con il sostituto alla guida è regolato, ai sensi dell'articolo 10, comma 3, della legge n. 21/92, con un contratto di lavoro a tempo determinato secondo la disciplina della vigente normativa in materia. A tal fine, l'assunzione del sostituto alla guida è equiparata a quella per sostituire lavoratori assenti per i quali sussista il diritto alla conservazione del posto. Tale contratto deve essere stipulato sulla base del contratto collettivo nazionale di lavoratori dello specifico settore o, in mancanza, sulla base del contratto collettivo nazionale dei lavoratori di categoria similari.
4. Il rapporto con il sostituto può essere regolato anche in base ad un contratto di gestione per un periodo non superiore a sei mesi.
5. Il titolare della licenza taxi deve presentare la richiesta di sostituzione alla guida all'ufficio del Comune che ha rilasciato la licenza. La richiesta deve contenere l'indicazione dei motivi della sostituzione tra quelli di cui al comma 1, la durata della sostituzione, il nominativo del sostituto e la dichiarazione concernente il possesso dei requisiti prescritti rese da parte di quest'ultimo. Alla richiesta di autorizzazione devono essere altresì allegati in copia:
 6. contratto di assunzione o di gestione sottoscritto sia dal titolare che dal sostituto;
 7. posizione INAIL e INPS del sostituto in caso di contratto di lavoro subordinato;
 8. comunicazione alla compagnia di assicurazione della guida del veicolo da parte del sostituto.

Art. 18
Sospensione facoltativa del servizio taxi

1. Il titolare di licenza di esercizio può chiedere la sospensione del servizio per un periodo di tempo complessivamente non superiore ad un anno nell'arco di un quinquennio, estensibile di un ulteriore anno in caso di comprovate esigenze.
2. L'Amministrazione comunale, per giustificati motivi e ove non ostino esigenze attinenti alla regolarità del servizio taxi, autorizza la sospensione del servizio.
3. La sospensione facoltativa ha inizio con il deposito presso il comune da parte dell'interessato della licenza, dei distintivi di turno e delle targhe del numero civico e ha termine, anche prima della scadenza autorizzata, qualora il titolare dichiari di voler riprendere il servizio, ritirando i contrassegni depositati.

4. Ai fini dell'osservanza delle disposizioni del presente articolo, il competente Ufficio comunale è tenuto ad indicare in apposito registro le necessarie annotazioni – viste dagli interessati - delle sospensioni autorizzate e dei relativi periodi di tempo fruiti da ciascun titolare di licenza di esercizio.

CAPO III

CARATTERISTICHE RELATIVE AI VEICOLI DA ADIBIRE AL SERVIZIO

Art. 19

Caratteristiche generali dei veicoli

1. Le autovetture adibite al servizio di taxi devono:
 - a) avere tutti gli strumenti ed i dispositivi prescritti dalle norme che disciplinano la circolazione stradale;
 - b) essere in regola con la documentazione prevista dalla legislazione vigente;
 - c) avere idonea agibilità ed almeno tre sportelli laterali;
 - d) avere un bagagliaio idoneo al contenimento del bagaglio degli utenti trasportabili;
 - e) essere collaudate per un numero di posti, incluso il conducente, non inferiore a cinque e non superiore a nove;
 - f) ottemperare a tutte le prescrizioni previste dalle vigenti norme qualora siano adattati per il trasporto di soggetti disabili
 - g) non essere Euro 0 o Euro 1; essere munite di dispositivi atti a ridurre i carichi inquinanti, nel rispetto degli standard di qualità definiti a livello regionale.
2. L'applicazione di eventuale strumentazione oltre a quella espressamente consentita, deve in ogni caso essere funzionale al servizio.

Art. 20

Caratteristiche specifiche delle autovetture adibite al servizio taxi

1. Oltre alle caratteristiche di cui al precedente articolo, l'autovettura adibita al servizio di taxi deve:
 - a) essere dotata di tassametro omologato, collocato all'interno dell'autovettura in modo ben visibile agli utenti, fissato alla plancia opposta al conducente, oppure in posizione centrale e, in ogni caso, mai al di sotto del lato superiore del piantone dello sterzo del veicolo;
 - b) essere del colore stabilito dalla vigente normativa;
 - c) portare sul tetto apposito segnale illuminabile con la dicitura "TAXI" del tipo e dimensioni previsti dalle vigenti disposizioni, che deve essere mantenuto in perfetto stato di manutenzione ed efficienza;
 - d) disporre sulle portiere laterali, al disotto del bordo inferiore del vano dei finestrini, di una fascia identificativa del Comune, di tipo conforme a quello depositato presso l'Ufficio comunale competente;
 - e) disporre di due targhe, riportanti il numero della licenza e l'indicazione del comune, fornite dall'Amministrazione comunale a spese del titolare della licenza. Le targhe ed il loro posizionamento, conformi alla tipologia prevista

- nella convenzione di cui all'art. 25, comma 5 l.r. 22/98, devono essere sempre mantenute in stato di perfetta visibilità e leggibilità;
- f) avere a bordo la tabella delle tariffe a disposizione dell'utenza ed esposta in modo ben visibile. La tabella deve essere collocata sul cruscotto dell'autovettura o nella parte retrostante dei sedili anteriori, con la possibilità di estrarla da eventuali supporti, per la lettura nelle diverse lingue straniere
 - g) aver applicata la vetrofania riportante le tariffe predeterminate per percorsi prestabiliti, sul lato destro finestrino passeggero;
 - h) essere dotate di dispositivo atto al pagamento con sistema elettronico, nei limiti definiti dagli standard di qualità definiti a livello regionale;
 - i) essere munita di due contrassegni del turno realizzati in modo uniforme, sia per le informazioni contenute, che per le relative caratteristiche di dimensionamento e posizionamento, sulla base delle prescrizioni tecniche definite dalla Regione;
 - j) avere il pianale ricoperto da tappeti asportabili in gomma o materiale sintetico, impermeabile e lavabile;
 - k) ai due lati del sedile posteriore devono essere applicate apposite maniglie di sostegno per i passeggeri.

Art. 21 **Sigilli di garanzia**

1. Agli impianti tassametrici di cui al precedente articolo, comma 1, lett.a) vengono applicati - a cura del competente ufficio ed a spese del titolare della licenza - appositi sigilli di garanzia nel numero e nella posizione stabiliti con apposito provvedimento conforme alla vigente normativa comunitaria e nazionale.

Art. 22 **Pubblicità**

1. L'Amministrazione comunale può autorizzare forme di pubblicità all'interno delle autovetture purché le stesse non siano in contrasto con le normative vigenti in materia.
2. L'applicazione di pubblicità esterna può essere effettuata purché sia nel rispetto delle vigenti disposizioni in materia.
3. Per le autovetture munite di radio-taxi è consentita l'applicazione, secondo le indicazioni di legge, di distintivi conformi ai modelli approvati dall'Amministrazione comunale.

Art. 23 **Uso proprio dell'autovettura taxi**

1. Ai sensi dell'articolo 14, comma 6, del d.lgs. 19 novembre 1997, n. 422, è consentito l'uso proprio fuori servizio dell'autovettura adibita al servizio taxi.

CAPO IV DISCIPLINA ED ORGANIZZAZIONE DEL SERVIZIO

Art. 24 Inizio del servizio

1. Nel caso di assegnazione o di trasferimento della licenza taxi o di acquisizione della stessa per atto tra vivi o a causa di morte, il titolare deve obbligatoriamente, a pena di decadenza, iniziare il servizio entro novanta giorni dal rilascio del titolo o dal trasferimento del medesimo.
2. Detto termine può essere prorogato per un massimo di altri centoventi giorni solo in presenza di legale certificazione attestante l'impossibilità temporanea ad iniziare il servizio per cause di forza maggiore.
3. L'inizio del servizio è in ogni caso subordinato:
 - a) alla presentazione al competente Ufficio comunale della documentazione comprovante l'osservanza di quanto disposto dall'art. 4, comma 1, lettera f) del presente Regolamento in merito alla disponibilità del veicolo;
 - b) alla dimostrazione di aver stipulato regolare polizza di assicurazione per la responsabilità civile e contro i rischi a persone, animali o cose trasportate, secondo le vigenti disposizioni di legge in materia;
 - c) alla visita di controllo dell'autovettura adibita a servizio pubblico da piazza, se prescritta ai sensi del successivo articolo del presente Regolamento.

Art. 25 Visita di controllo e modalità di svolgimento

1. Fatta salva la verifica di competenza degli uffici territoriali del Dipartimento Trasporti Terrestri - Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti - le autovetture adibite al servizio taxi, sono soggette a controlli periodici — con cadenza almeno annuale — da parte dell'Amministrazione comunale, allo scopo di verificare lo stato di efficienza, di funzionalità dei veicoli ai fini dell'espletamento del servizio ed il corretto funzionamento del tassametro installato sulle vetture-taxi.
2. Sono esonerate dall'obbligo del controllo iniziale le autovetture di prima immatricolazione, da utilizzare in sostituzione di altra già abbinata alla stessa licenza dal medesimo titolare.
3. L'Amministrazione Comunale può disporre - in qualsiasi tempo - visite straordinarie di controllo.
4. Le visite di controllo vengono effettuate da un'apposita sottocommissione costituita dai membri della Commissione comunale per il servizio taxi.
5. Le visite di controllo hanno luogo nella località, nel giorno e nell'ora che sono di volta in volta - comunicati ai titolari delle licenze taxi.
6. Possono accedere nei luoghi adibiti alla visita soltanto i titolari della licenza d'esercizio e/o i conducenti delle auto pubbliche da sottoporre alla visita stessa.
7. Ai titolari di licenza d'esercizio è consentito farsi rappresentare, con delega scritta, da persone aventi i requisiti per la conduzione dei taxi.
8. Sulla licenza di esercizio delle autopubbliche ritenute idonee dalla sottocommissione di cui al comma 4 verrà apposto il visto comprovante l'avvenuta visita.
9. Alle autopubbliche non idonee per riscontrati danni riparabili alla carrozzeria e/o

alle parti interne, ovvero per non gravi inosservanze alle norme previste dal presente Regolamento, potrà essere rilasciato un permesso provvisorio di circolazione la cui durata verrà stabilita, di volta in volta, dalla sottocommissione.

Art. 26

Taxi di scorta

1. Nell'ambito organizzativo del servizio, l'Amministrazione comunale può definire un numero di licenze, contraddistinte da una numerazione difforme da quella in uso sui taxi in servizio permanente, da destinare unicamente al servizio sostitutivo di scorta, vigilando che il loro impiego non alteri in eccesso il numero delle autopubbliche in effettivo esercizio.
2. L'uso dei taxi di scorta potrà essere consentito in caso di esito negativo della visita di controllo del veicolo prevista dal presente Regolamento ed in tutte le ipotesi in cui l'autovettura richieda un periodo di fermo superiore a tre giorni, per cause non dipendenti dalla volontà del titolare.
3. Il rilascio delle licenze per i taxi di scorta può avvenire in favore di organismi economici ed associativi di categoria.
4. La titolarità della licenza per i taxi di scorta comporta, da parte dell'organismo assegnatario, il rispetto di tutte le prescrizioni contenute nel presente Regolamento e dalle vigenti norme di legge.

Art. 27

Stazionamento dei taxi

1. Lo stazionamento delle autovetture taxi avviene in luogo pubblico, in apposite aree a tal fine predisposte (posteggi). Dette aree vengono individuate con atto dell'Amministrazione comunale, alla quale spetta l'allestimento e la manutenzione dei posteggi nonché l'installazione delle colonnine telefoniche.
2. I tassisti debbono prendere posto con la vettura nei posteggi secondo l'ordine di arrivo. La partenza per effettuare il servizio avviene con lo stesso ordine.
3. L'utente del servizio è comunque libero di scegliere il veicolo indipendentemente dalla posizione dello stesso nel posteggio, sempre che a parità di offerta la scelta non sia discriminatoria tra gli operatori presenti.
4. Per soddisfare in luogo le richieste dell'utenza, le autovetture possono, qualora non sussistano specifici divieti, sostare in prossimità di teatri e di altri luoghi di spettacolo o di pubblico intrattenimento o comunque sedi di manifestazioni di carattere politico, sociale o culturale soltanto in prossimità della fine dello spettacolo, della riunione o della manifestazione, mettendosi in fila secondo l'ordine di arrivo e senza intralciare la viabilità.
5. E' in ogni caso vietato l'accodamento di taxi fuori turno ovvero il carico dell'utenza in vista del posteggio, qualora vi siano taxi o clienti in attesa nel posteggio stesso.
6. E' altresì proibito agli operatori taxi, in attesa nei posteggi, di allontanarsi dall'autovettura, salvo giustificati motivi e previa esposizione sul parabrezza di apposito avviso e comunque per un periodo non superiore a trenta minuti, riscontrabili dall'esposizione del disco orario.

Art. 28
Tariffe del servizio taxi

1. Gli operatori hanno l'obbligo di applicare la tariffa prevista dalla normativa vigente in materia, fatta salva l'opportunità per l'Amministrazione comunale di introdurre iniziative a valenza locale d'intesa con le associazioni di categoria interessate, da attuarsi mediante l'applicazione di sconti alla tariffa indicata dal tassametro.
2. L'importo indicato nel tassametro deve intendersi omnicomprensivo, sia nel caso di uso convenzionale che nel caso di uso collettivo, con esclusione di ogni altro supplemento, fatti salvi i pedaggi autostradali.
3. Le tariffe, le condizioni di trasporto e l'esistenza di ogni eventuale iniziativa tariffaria devono essere portati a conoscenza dell'utenza mediante avvisi chiaramente leggibili ed esposti all'interno dell'autovettura.
4. L'utente non è tenuto a pagare il prezzo del servizio se il tassametro non sia stato messo in funzione.
5. A richiesta del passeggero, il conducente deve rilasciare ricevuta firmata del prezzo della corsa con l'indicazione del numero della licenza e del comune che l'ha rilasciata, della località d'inizio e di fine della corsa, del giorno e dell'ora in cui è terminata.
6. In caso di contestazione, la somma richiesta dal conducente deve essere allo stesso versata a titolo di deposito, dietro rilascio di regolare ricevuta, in attesa delle decisioni che al riguardo saranno adottate da parte dell'Amministrazione comunale.
7. Le modificazioni e le integrazioni del sistema tariffario sono adottate dalla Regione con le procedure di cui dall'art. 25, comma 6, della l.r. 22/98.

Art. 29
Controlli tariffari

1. Il tassametro è regolato secondo le tariffe stabilite ai sensi dell'articolo precedente e deve essere sigillato a cura dell'Ufficio comunale competente. Gli interventi sul tassametro sono consentiti solo alla presenza del personale comunale preposto a tali incombenze.
2. L'apparecchio tassametrico non deve consentire il contemporaneo funzionamento delle due componenti tariffarie, chilometrica ed oraria. Tale conformità dovrà risultare da apposita attestazione chiaramente esposta e visibile all'utenza ed agli operatori responsabili della vigilanza.
3. Il titolare della licenza taxi e l'eventuale conducente sono responsabili in solido del regolare funzionamento del tassametro, ferma restando la responsabilità in capo all'installatore per quanto riguarda la predisposizione e programmazione al funzionamento.

Art. 30
Contrassegni del turno di servizio

1. Nell'espletamento del servizio, ogni autovettura deve essere munita di due contrassegni del turno, sulla base delle prescrizioni tecniche definite dalla Regione.
2. I contrassegni del turno devono essere collocati nel seguente modo:

- a) quello di maggiori dimensioni - di cm. 15 per 15 –sul lunotto in alto a destra secondo la direzione di marcia;
 - b) quello di minori dimensioni - di cm. 10 per 10 - sul parabrezza in alto ed in mezzo.
3. I contrassegni del turno sono forniti dall'Amministrazione comunale a spese del titolare della licenza, salvo diverso accordo tra gli stessi.

Art. 31 **Taxi fuori servizio**

1. Le autopubbliche da piazza sono considerate fuori servizio quando:
 - a) non siano in turno;
 - b) per guasti all'autovettura ovvero il tassametro non funzioni o funzioni irregolarmente;
 - c) per malore del conducente;
 - d) nei casi previsti all'art. 18 – 1° comma – qualora il titolare non si avvalga della sostituzione alla guida e per riposo settimanale;
 - e) vengano ritirati – durante il turno - i documenti prescritti dalle disposizioni di legge o dal presente Regolamento per l'espletamento del servizio.
2. Le autopubbliche fuori servizio devono esporre in maniera ben visibile la scritta "Fuori Servizio".
3. Quando l'autopubblica è fuori servizio non può effettuare alcuna corsa da qualsiasi persona richiesta.
4. Nel caso di rottura del tassametro a corsa iniziata l'utente può chiedere di essere condotto a destinazione ed in tal caso il prezzo del servizio, dal momento in cui si verifica il guasto, viene determinato sulla base delle tariffe vigenti, in relazione al percorso ancora da compiere.
5. Nell'ambito di quanto previsto nel precedente comma, in caso di contestazione, l'utente è tenuto a versare in ogni caso al conducente la somma richiesta a titolo di deposito, in attesa delle decisioni che, al riguardo, verranno adottate da parte dei competenti uffici comunali. Del deposito dovrà essere rilasciata apposita ricevuta, riportante tutte le indicazioni necessarie per dirimere la controversia.

CAPO V **NORME DI COMPORTAMENTO**

Art. 32 **Obblighi generali dei conducenti in servizio**

1. I conducenti di autopubbliche in servizio hanno l'obbligo di:
 - a) mantenere pulito ed in perfetto stato di efficienza il proprio veicolo;
 - b) tenere nel veicolo, oltre ai documenti di circolazione relativi al veicolo stesso, la licenza. Detti documenti devono essere esibiti a richiesta degli agenti e dei funzionari addetti alla vigilanza;
 - c) avere un abbigliamento decoroso e comunque confacente al pubblico servizio prestato;
 - d) tenere in ogni circostanza un comportamento corretto nei confronti degli utenti;

- e) essere provvisti di una guida aggiornata delle vie e piazze ovvero di strumentazione di guida adeguata;
- f) di osservare le norme di servizio emanate dall'Amministrazione comunale, gli ordini e le istruzioni impartite dagli organi di vigilanza, nonché tutte le disposizioni vigenti in materia;
- g) vere il segnale "taxi" illuminato nelle ore notturne quando il taxi risulta essere libero;
- h) essere, durante il servizio e nei luoghi adibiti allo stazionamento a disposizione del pubblico, in prossimità della propria autovettura e comunque in grado di rispondere tempestivamente alle chiamate;
- i) fornire all'utente, se richiesti, chiarimenti in ordine alla formazione del corrispettivo della corsa;
- j) rispettare i turni e gli orari di servizio;
- k) comunicare all'Ufficio del Comune che ha rilasciato la licenza, il cambio di residenza entro il termine di trenta giorni;
- l) comunicare, all'Ufficio del Comune che ha rilasciato la licenza, disposizioni delle Prefetture relative ad eventuali sospensioni della patente o ritiri della carta di circolazione, entro le ventiquattro ore successive alla notifica delle disposizioni medesime.

Art. 33

Obblighi e facoltà dei conducenti all'inizio della corsa

1. All'inizio della corsa i conducenti di taxi in servizio devono:
 - a) accertarsi dell'esatta destinazione dell'utente;
 - b) azionare il tassametro al momento in cui ha inizio il servizio e assicurarsi che lo stesso funzioni regolarmente;
 - c) agevolare la salita delle persone ed il carico dei bagagli dei viaggiatori, salvo che tale trasporto non rechi danni al veicolo.
2. I conducenti delle autopubbliche da piazza hanno l'obbligo di aderire alla richiesta di trasporto da parte di qualsiasi persona avente titolo, purché il numero dei richiedenti non sia superiore al massimo indicato dalla carta di circolazione dell'autovettura.
3. E' obbligatorio il trasporto, sempre e solo unitamente ai passeggeri, di valigie o colli non eccessivamente ingombranti, che devono comunque essere posti nell'apposito vano porta bagagli senza che l'autovettura si deteriori o si insudici. Per eventuali risarcimenti dovuti per perdita o avaria delle valigie e/o colli trasportati si fa riferimento alla vigente normativa in materia.
4. E' obbligatorio il trasporto dei cani per i non vedenti.
5. Il servizio richiesto da organi di polizia, ovvero da chiunque soggetto avente titolo per soccorrere persone ferite o colte da malore è obbligatorio e, in caso di mancato pagamento del prezzo della corsa da parte del richiedente, interverrà l'Amministrazione comunale, salvo rivalsa ai sensi di legge.
6. Le modalità dello svolgimento del servizio taxi attraverso le centrali radio-taxi devono essere effettuate nel rispetto delle norme vigenti.
7. Il conducente ha facoltà di rifiutare le richieste di servizio avanzate:
 - a) da persone in stato di ebbrezza o sotto l'effetto di sostanze stupefacenti o psicotrope;
 - b) da bambini non accompagnati da persona maggiorenne;
 - c) da persone con animali;
 - d) quando sussistano giustificati motivi di sicurezza.

Art. 34
Obblighi dei conducenti durante la corsa

1. Durante la corsa i conducenti di autopubbliche in servizio devono:
 - a) verificare che il tassametro funzioni regolarmente;
 - b) effettuare il percorso più breve per recarsi al luogo indicato, salvo che l'utente non chieda di seguire un percorso diverso;
 - c) ultimare la corsa anche se, nel frattempo, è scaduto il turno.

Art. 35
Obblighi dei conducenti al termine della corsa

1. Al termine della corsa i conducenti di autopubbliche in servizio devono:
 - a) azionare la funzione cassa del tassametro per bloccarne l'avanzamento;
 - b) far prendere visione all'utente del prezzo della corsa, specificando gli eventuali sconti alla tariffa;
 - c) aiutare a scendere le persone ed a scaricare i bagagli;
 - d) accertare che l'utente non abbia dimenticato o smarrito alcun oggetto all'interno dell'autovettura;
 - e) azzerare il tassametro.
2. Qualora siano rinvenuti oggetti che non sia possibile restituire immediatamente agli utenti, i conducenti hanno l'obbligo di consegnarli al più presto, e comunque entro tre giorni, salvo cause di forza maggiore, all'ufficio oggetti rinvenuti territorialmente competente.

Art. 36
Divieti e facoltà per i conducenti di taxi

1. E' fatto divieto ai conducenti di autoveicoli in servizio di:
 - a) accettare prenotazioni in qualsiasi forma, ad eccezione delle chiamate effettuate con il radio-taxi;
 - b) ammettere sull'autovettura persone estranee a quelle che hanno richiesto il servizio, se non con il consenso di queste ultime. In tale ipotesi la corsa deve, comunque, considerarsi unica ai fini del pagamento, fatta salva la fattispecie del taxi collettivo di cui al presente Regolamento;
 - c) tenere sull'autovettura persone, animali o cose che non abbiano attinenza con il servizio;
 - d) interrompere la corsa se non a richiesta dei passeggeri o in casi di accertata forza maggiore o pericolo;
 - e) fumare o consumare cibo durante la corsa;
 - f) chiedere compensi oltre a quelli autorizzati;
 - g) togliere ovvero occultare i segni distintivi di riconoscimento del mezzo;
 - h) effettuare il servizio di trasporto utenti con il segnale "Fuori servizio";
 - i) effettuare qualsiasi forma fissa di pubblicità, nel veicolo di servizio, senza la preventiva autorizzazione comunale.
 - j) consentire la conduzione del veicolo in servizio a persone estranee anche se munite di patente idonea;
 - k) applicare nella autovettura contrassegni che non siano autorizzati dall'Amministrazione comunale o previsti dal presente Regolamento;

Art. 37

Modalità di acquisizione del servizio

1. L'acquisizione del servizio e, conseguentemente, l'inizio della corsa da parte delle autovetture in turno può avvenire mediante:
 - a) richiesta diretta avanzata all'autopubblica in stazionamento di attesa presso gli appositi posteggi taxi;
 - b) richiesta diretta all'autopubblica in transito qualora nelle immediate vicinanze non esista un posteggio con autopubbliche o utenti in attesa;
 - c) richiesta telefonica esclusivamente attraverso gli opportuni apparecchi appositamente installati presso i posteggi taxi o centrale radio-taxi, ovvero attraverso l'utilizzo di nuove tecnologie, nel rispetto della peculiarità legislativa del servizio taxi, con esclusione di chiamate dirette anche mediante telefoni cellulari.

Art. 38

Affiancamento

1. In deroga alle prescrizioni del presente Regolamento, è consentito al titolare della licenza che ne ha chiesto il trasferimento ad altro soggetto di svolgere il servizio affiancato da quest'ultimo, per un periodo di tempo di trenta giorni a decorrere dalla data di presentazione dell'istanza di trasferimento, sempre che ciò non limiti le richieste di servizio da parte dell'utenza.
2. Analogamente, della previsione di cui al comma precedente possono avvalersi i collaboratori familiari, limitatamente ai trenta giorni successivi alla richiesta di inizio della collaborazione stessa.
3. L'affiancamento deve essere debitamente autorizzato a cura dell'Ufficio comunale competente.

Art. 39

Doveri, facoltà e divieti degli utenti del servizio

1. Gli utenti del servizio devono sempre tenere un comportamento corretto nei confronti del conducente dell'autopubblica e, al termine della corsa, pagarne l'ammontare.
2. Agli utenti del servizio è vietato:
 - a) salire o scendere dal veicolo in movimento;
 - b) portare sui veicoli materiali infiammabili, acidi corrosivi, oggetti che presentino spigoli taglienti od appuntiti, o che per qualsiasi ragione possono risultare molesti, ingombranti o pericolosi;
 - c) aprire la portiera dell'autovettura verso la corsia di scorrimento;
 - d) insudiciare o danneggiare l'autovettura o le sue apparecchiature;
 - e) distribuire oggetti a scopo di pubblicità, distribuire o vendere oggetti anche a scopo di beneficenza;
 - f) fare schiamazzi o rumori molesti;
 - g) distrarre o disturbare il conducente durante l'effettuazione del servizio;
 - h) fumare nelle autovetture;
 - i) consumare cibi o bevande all'interno dell'autovettura.

3. L'inosservanza dei predetti divieti o dei doveri, dà diritto al conducente di interrompere immediatamente la corsa, fermo restando l'obbligo per il passeggero di corrispondere la somma fino a quel momento indicata dal tassametro.
4. L'utente del servizio ha la facoltà di chiedere la sosta di attesa dell'autopubblica sino ad un massimo di 60 minuti, sempre che il veicolo possa sostare nella località richiesta in modo regolare. In tal caso l'utente deve corrispondere subito il prezzo della corsa effettuata e anticipare, a titolo di cauzione, una somma corrispondente alla tariffa stabilita per sessanta minuti di fermata.
5. Del deposito cauzionale dovrà essere rilasciata apposita ricevuta, firmata dal conducente, con l'indicazione del numero della licenza e del comune che l'ha rilasciata, del giorno, dell'ora e del luogo in cui è stata richiesta l'attesa.
6. Trascorso inutilmente detto termine, l'autopubblica è da considerarsi libera e deve allontanarsi dal luogo dell'attesa per riprendere il normale servizio.

CAPO VI – Attività di vigilanza, illeciti e sanzioni

Art. 40 Vigilanza e sanzioni

1. Gli uffici competenti dell'Amministrazione comunale svolgono l'attività di vigilanza sull'osservanza delle norme del presente Regolamento, accertano le violazioni e sono responsabili dei procedimenti per l'irrogazione delle conseguenti sanzioni.
2. Per le violazioni alle disposizioni del presente regolamento, oltre alle sanzioni accessorie nello stesso previste, si applica la sanzione pecuniaria di cui all'art. 86 del Dlgs n. 285/1992 (Codice della strada) nonché quelle previste dall' art. 7 bis TUEEL per le violazioni non rientranti nelle previsioni del Codice della strada.

Art. 41 (Ritiro dei contrassegni e della licenza)

1. Gli incaricati della sorveglianza devono ritirare la licenza di esercizio quando accertino che l'autopubblica è in circolazione:
 - a) con contrassegni di macchina e/o di turno contraffatti o alterati;
 - b) condotta, in servizio, da parte di persona non iscritta al Ruolo provinciale dei conducenti dei veicoli adibiti ad autoservizi pubblici non di linea, ai sensi dell'art. 9 della Legge Regione Lombardia n. 20/95, istituito presso le competenti Camere di Commercio, Industria e Artigianato e Agricoltura;
 - c) con tassametro non aggiornato alle tariffe determinate dalla Regione e/o con i sigilli comunali apposti sul tassametro alterati o rimossi;
 - d) non ottemperando all'obbligo della visita di controllo annuale, a seguito di ingiunzione a presentarsi entro il termine definitivo assegnato dopo la scadenza annuale della stessa;
 - e) non ottemperando all'obbligo di presentarsi alla visita straordinaria di controllo;
 - f) non ottemperando all'assolvimento di provvedimenti disciplinari di sospensione della licenza di esercizio, ovvero con la stessa licenza revocata o dichiarata decaduta;

- g) con documenti di circolazione e/o di guida del conducente mancanti, in conseguenza a violazione a norme del D.lgs. 285/92 (Codice della Strada) che comportano il ritiro immediato degli stessi.
2. Nei casi sopra previsti, oltre alla licenza di esercizio, devono essere ritirati anche i contrassegni di macchina e di turno. La licenza di esercizio ed i contrassegni di cui sopra dovranno essere restituiti al titolare della licenza, ai sensi dell'art. 216 del d. lgs. n. 285/92, all'adempimento delle prescrizioni omesse, relativamente ad inadempienze del presente Regolamento, ovvero al venir meno delle motivazioni che hanno determinato il ritiro della carta di circolazione e/o della patente di guida.

Art. 42

Ritiro cautelativo della licenza

1. Il ritiro cautelativo della licenza di esercizio può essere disposto nei seguenti casi:
 - a) alla presenza di documentati motivi tali da ritenere che il titolare della licenza non sia nelle condizioni di idoneità psicofisiche previste dalla legge per condurre autovetture in servizio pubblico da piazza;
 - b) qualora il titolare della licenza sia sottoposto a provvedimenti penali restrittivi della libertà personale.
2. In presenza delle suddette circostanze, la licenza di esercizio ed i relativi contrassegni di macchina e di turno dovranno essere depositati presso l'Ufficio comunale competente, ferma restando la possibilità al titolare della licenza di avvalersi della sostituzione alla guida oppure dell'istituto della collaborazione familiare secondo le previsioni del presente Regolamento.
3. Nella previsione indicata al punto 1, l'Amministrazione comunale provvederà ad informare gli Uffici e gli Enti competenti, ai sensi di quanto prescritto dal vigente Codice della Strada.

Art. 43

Sospensione della licenza

1. L'Amministrazione comunale può sospendere la licenza di esercizio per un periodo di tempo massimo di 90 giorni.
2. La durata della sospensione viene determinata in rapporto alla gravità dell'infrazione commessa ed alla recidiva.
3. L'inottemperanza al provvedimento di sospensione entro il termine prefisso comporta l'instaurazione di ulteriore procedimento disciplinare nei confronti del titolare di licenza di esercizio.

Art. 44

Revoca della licenza

1. L'Amministrazione comunale revoca la licenza di esercizio nei confronti del titolare che incorre nelle fattispecie di cui all'art. 5 - 1° e 2° comma - della Legge Regionale n. 20/95.
2. L'Amministrazione comunale può inoltre revocare la licenza di esercizio nei confronti del titolare che:

- a) abbia riportato nell'ultimo quinquennio sanzioni della sospensione della licenza di esercizio di durata complessiva superiore a 90 giorni, o, se per un periodo inferiore, dopo cinque sospensioni per gravi violazioni;
- b) abbia interrotto il servizio senza giustificati motivi per un periodo di 180 giorni, al di fuori dei casi disciplinati dall'art. 18 del presente Regolamento;
- c) abbia manomesso il tassametro al fine di alterarne il funzionamento.

Art. 45
Decadenza della licenza

- 1. L'Amministrazione comunale dichiara la decadenza della licenza d'esercizio nei seguenti casi:
 - a) perdita dei requisiti soggettivi di cui all'art. 4 del presente regolamento o verifica degli impedimenti soggettivi di cui all'art. 5;
 - b) gestione della licenza al di fuori delle forme previste nel presente regolamento;
 - c) mancato inizio o ripresa del servizio nel termine di 90 giorni dai periodi stabiliti agli artt. 18 e 24.

Art. 46
Procedura ed effetti della revoca e della decadenza della licenza

- 1. I provvedimenti di revoca, o di dichiarazione di decadenza della licenza di esercizio devono essere preceduti da una diffida notificata all'interessato a regolarizzare la propria posizione nei confronti delle norme regolamentari, ovvero ad astenersi dal persistere nella violazione delle norme stesse.
- 2. La diffida di cui al comma 1 costituisce atto di avvio del procedimento, ai sensi della l. 241/1990.
- 3. La licenza comunale di esercizio dichiarata revocata o decaduta è inefficace a tutti gli effetti dalla data di notificazione del relativo provvedimento.

Art. 47
Norma di rinvio

- 1. Il servizio taxi nel bacino aeroportuale lombardo (province di Bergamo, Milano e Varese) è disciplinato dal Regolamento tipo regionale approvato con D.G.R. n. 7/20831 del 16/2/2005 al quale si fa integrale rinvio.

INDICE

CAPO I - Definizioni e disposizioni generali	pag. 1
Art. 1 - Definizione del servizio	pag. 1
Art. 2 - Uso Collettivo del Taxi	pag. 1
CAPO II - Condizioni di esercizio	pag. 1
Art. 3 - Titolo per l'esercizio dei servizi	pag. 1
Art. 4 - Requisiti per il rilascio delle licenze di taxi	pag. 2
Art. 5 - Impedimenti soggettivi	pag. 2
Art. 6 - Concorso per l'assegnazione delle licenze	pag. 3
Art. 7 - Contenuti del bando di concorso	pag. 3
Art. 8 - Presentazione della domanda	pag. 3
Art. 9 - Titoli di preferenza	pag. 4
Art. 10 - Commissione di concorso	pag. 4
Art. 11 - Validità della graduatoria	pag. 4
Art. 12 - Rilascio delle licenze	pag. 4
Art. 13 - Validità delle licenze	pag. 5
Art. 14 - Trasferibilità delle licenze	pag. 5
Art. 15 - Forme giuridiche del servizio	pag. 6
Art. 16 - Collaborazione familiare	pag. 6
Art. 17 - Sostituzione alla guida	pag. 7
Art. 18 - Sospensione facoltativa del servizio taxi	pag. 7
CAPO III – Caratteristiche relative ai veicoli da adibire al servizio	pag. 8
Art. 19 - Caratteristiche generali dei veicoli	pag. 8
Art. 20 - Caratteristiche specifiche delle autovetture adibite al servizio taxi	pag. 8
Art. 21 - Sigilli di garanzia	pag. 9
Art. 22 - Pubblicità	pag. 9
Art. 23 - Uso proprio dell'autovettura taxi	pag. 9
CAPO IV – Disciplina ed organizzazione del servizio	pag. 10
Art. 24 - Inizio del servizio	pag. 10
Art. 25 - Visita di controllo e modalità di svolgimento	pag. 10
Art. 26 - Taxi di scorta	pag. 11
Art. 27 - Stazionamento dei taxi	pag. 11
Art. 28 - Tariffe del servizio taxi	pag. 12
Art. 29 - Controlli tariffari	pag. 12
Art. 30 - Contrassegni del turno di servizio	pag. 12
Art. 31 - Taxi fuori servizio	pag. 13
CAPO V – Norme di comportamento	pag. 13
Art. 32 - Obblighi generali dei conducenti in servizi	pag. 13
Art. 33 - Obblighi e facoltà dei conducenti all'inizio della corsa	pag. 14
Art. 34 - Obblighi dei conducenti durante la corsa	pag. 15
Art. 35 - Obblighi dei conducenti al termine della corsa	pag. 15
Art. 36 - Divieti e facoltà per i conducenti di taxi	pag. 15

Art. 37 - Modalità di acquisizione del servizio	pag. 16
Art. 38 - Affiancamento	pag. 16
Art. 39 - Doveri, facoltà e divieti degli utenti del servizio	pag. 16
CAPO VI – Attività di vigilanza, illeciti e sanzioni	pag. 17
Art. 40 - Vigilanza e sanzioni	pag. 17
Art. 41 - Ritiro dei contrassegni e della licenza	pag. 17
Art. 42 - Ritiro cautelativo della licenza	pag. 18
Art. 43 - Sospensione della licenza	pag. 18
Art. 44 - Revoca della licenza	pag. 18
Art. 45 - Decadenza della licenza	pag. 19
Art. 46 - Procedura ed effetti della revoca e della decadenza della licenza	pag. 19
Art. 47 - Norma di rinvio	pag. 19